

N. 63/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

Sezione Civile

nella persona del Dott. ANTONIO VELLUCCI ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n.ro 89/2022 RG promossa

da

con avv D.Simonelli

Contro

Prefettura di costituita via pec

Ministero dell'Interno UTG contumace

Conclusioni : si rinvia a quelle formulate dall'attore libello introduttivo e dalla parte convenuta nella memoria difensiva in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* e

non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

A) Fatto e diritto :

La domanda va accolta . Va dichiarata la non validità della costituzione via pec da parte della Prefettura per le norme di costituzione presso l'Ufficio del Giudice di Pace che non prevedono costituzione via pec. Va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Interno .

Il ricorrente propone opposizione avverso il verbale del 11.2.2022 per violazione art 126 c d s per aver effettuato circolazione con patente scaduta di validità , con sanzione pecuniaria e ritiro della patente;

B) esame eccezioni del ricorrente

a) eccezione che alla data della violazione fosse in vigore la proroga dei termini di validità causa Covid 19 ;

Infatti ai sensi dell'art 103 c.2 del D.L. 17 marzo 2020 n 18 convertito con modificazione dalla legge 24.4.2020 n. 27 e succ, mod. tutti i certificati attestanti permessi e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31.1.2020 e la ridetta data del 31.3.2022 conservavano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza quindi fino al 29 giugno 2022;

veniva concessa la sospensione della provvisoria esecuzione dell'atto impugnato nelle more del giudizio con la restituzione della patente di guida.

C)esame della costituzione della Prefettura via pec.

Oramai da giurisprudenza costante la costituzione via pec non è valida presso gli uffici del Giudice di Pace, quindi come se no fosse avvenuta . Come tamquam non esset.

L'art 16 bis c.6 del d.lgs n 179 /2021 subordina il deposito telematico degli atti all'adozione della normativa tecnica necessaria . La costituzione dell'amministrazione opposta risulta inammissibile in quanto avvenuta tramite posta certificata .

Va precisato che il ricorso de quo, è stato effettuato dal conducente dell'automezzo e non dal proprietario e anche se il proprietario del mezzo abbia pagato la multa , tale opposizione può essere svolta dal conducente.

Infatti è al conducente che è stata effettuata la sanzione personale del ritiro della patente o, la decurtazione dei punti .

Poichè' quindi allo stato il provvedimento è errato in quanto vi era all'epoca dei fatti la proroga delle scadenze della patente per cui è causa il provvedimento impugnato o va annullato e dichiarato nullo.

Le spese seguono la soccombenza dato che il ricorrente ha dovuto munirsi di difensore .

Tanto premesso e ritenuto il Giudice di Pace di Ferentino reietta ogni altra richiesta così decide

P. Q. M.

- 1) Accertato annulla e revoca il verbale n 29745 03 della Compagnia di con l'ordine di restituzione della patente e in via definitiva ed ogni conseguenziale provvedimento connesso.
- 2) Condanna la Prefettura di e per esso il rappte L.p.t. e il Ministero dell'Interno UTG FR in solido al pagamento delle spese di lite che si reputano liquidare in **euro 178,00** per compenso ed **euro 43,00** per spese borsuali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario .

Ferentino 10 agosto 2022

**Il Giudice di Pace
DOTT. Antonio Vellucci**

